

numero			Bellinzona
2855	cl	1	27 giugno 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica  
Unità di direzione assicurazione malattia  
e infortuni  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word e  
PDF a [dm@bag.admin.ch](mailto:dm@bag.admin.ch),  
[aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch)*

### **Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMa) Procedura di consultazione**

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 4 aprile 2017 riguardante la modifica dell'ordinanza citata a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
Manuele Bertoni

Il Cancelliere:  
  
Arnoldo Coduri

Allegato:  
- citato

Copia a:  
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))  
- Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch))  
- Divisione della salute pubblica ([dss-dsp@ti.ch](mailto:dss-dsp@ti.ch))  
- Istituto delle assicurazioni sociali ([ias@ias.ti.ch](mailto:ias@ias.ti.ch))  
- Pubblicazione in internet

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal):  
procedura di consultazione**

## Parere di

Cognome / Ditta / Organizzazione : Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione : TI

Indirizzo : Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona

Persona di contatto : Ivana Petraglio / Simone Croci

N° di telefono : 091 814 30 66 / 091 821 91 05

E-mail : [ivana.petraglio@ti.ch](mailto:ivana.petraglio@ti.ch) / [simone.croci@ias.ti.ch](mailto:simone.croci@ias.ti.ch)

Data : 14 giugno 2017

### **Osservazioni importanti:**

1. Non modificare la formattazione del formulario formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio.
2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.
3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.
4. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, **come documento Word**, al più tardi entro il **4 luglio 2017** al seguente indirizzo: [dm@bag.admin.ch](mailto:dm@bag.admin.ch) e [aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch)
5. La colonna «Cognome / Ditta» non deve essere compilata.

**Grazie per la cortese collaborazione!**

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal):  
procedura di consultazione**

**Indice analitico**

**Osservazioni sui singoli articoli dalla revisione e spiegazioni relativi ad essi \_\_\_\_\_ 3**

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal):  
procedura di consultazione**

<b>Osservazioni sui singoli articoli dalla revisione e spiegazioni relativi ad essi</b>					
<b>Cognome/ditta</b>	<b>art.</b>	<b>cpv.</b>	<b>lett.</b>	<b>Commento/suggerimento</b>	<b>Proposta di modifica (testo proposto)</b>
TI	19a			<p>È opportuno ancorare nell'OAMal l'obbligo per l'Istituzione comune LAMal di emanare un regolamento (che dovrà essere approvato dal DFI secondo l'art. 18 cpv. 1 LAMal) che stabilisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di verifica delle prestazioni erogate e delle fatture ricevute, nonché dei flussi finanziari tra Istituzione comune LAMal e Cantoni (art. 71 LPGa);</li> <li>- il diritto di ricorso dei Cantoni (art. 79a LAMal)</li> </ul>	
TI	36a			<p>Si ritiene che la competenza di autorizzare progetti di collaborazione transfrontaliera tra assicuratori e fornitori di prestazioni, sia da attribuire ai Cantoni e non all'UFSP. I Cantoni posseggono tutte le informazioni per valutare la pertinenza di un ricorso oltre frontiera per determinate prestazioni.</p>	
TI	105k	1		<p>Si propone di mantenere l'attuale formulazione potestativa, poiché a nostro avviso l'art. 105k cpv. 3 si riferisce all'annuncio dei debitori che sono messi in esecuzione secondo l'art. 64a cpv. 2 (seconda frase) LAMal.</p>	
TI	105k	3		<p>Per evitare un'errata interpretazione è opportuno modificare la formulazione dell'art. 105k cpv. 3.</p> <p>Si propone dunque di cambiare, in analogia con l'art. 64a al. 5 LAMal, l'espressione "l'assicuratore deduce...dal suo prossimo</p>	<p><i>Art. 105k cpv. 3</i></p> <p><i>Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già notificato un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 della legge nel suo conteggio finale, l'assicuratore</i></p>

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal):  
procedura di consultazione**

				conteggio finale" con "l'assicuratore restituisce al Cantone".	<i>restituisce al Cantone l'85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata vengono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.</i>
TI	106b 106c	2 4	b e c	È opportuno che la riduzione dei premi, comunicata dal Cantone all'assicuratore malattia, continui ad essere indicata in mesi (art. 106b cpv. 2 lett. c). L'attuale divisibilità del premio di cassa malati non comporta necessariamente una modifica del sistema di notifica della riduzione di premio. Inoltre, l'applicazione della modifica proposta comporterebbe importanti interventi informatici, sia per il Cantone che per gli assicuratori malattia.	